



PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

FRONTESPIZIO LETTERA

PROTOCOLLO N. 34887/2024 DEL 04/12/2024

CLASSIFICAZIONE 07.03

**OGGETTO: NOTA INFORMATIVA CIRCA GLI EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PTAV
IN TEMA DI CRITERI LOCALIZZATIVI PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LETTERA_PROT_2024_34887.pdf.p7m
86ED57A3489B3FE4CB82D43890625487F0A3EE44A645CC5A726EB158593B3E985ED
0B4E1FC1E69FFF93DEA035177A427056496C27F9427B7D4263AD7C9BBCE36

SILVA VITTORIO



PROVINCIA DI PIACENZA

C.so Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza
centralino 0523 795 1

<http://www.provincia.pc.it>

c.f. 00233540335

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti Locali
Dirigente Dott. VITTORIO SILVA

CLASSIFICAZIONE 07.03

Piacenza, il 04/12/2024

ARPAE

*Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Servizio Territoriale di Piacenza (c.a. Lorella Etteri)
Servizio Sistemi Ambientali Area Ovest (c.a. Margherita Cantini)*

COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Responsabili Uffici Tecnici

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA CIRCA GLI EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PTAV IN TEMA DI CRITERI LOCALIZZATIVI PER IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Si ricorda che a partire dal **23 ottobre 2024**, data di entrata in vigore del PTAV – Piano Territoriale di Area Vasta, **sono operativi i nuovi criteri localizzativi per impianti di gestione dei rifiuti**, interamente contenuti nell'**Allegato R alla Disciplina** del Piano ed elaborati in linea con gli obiettivi della Strategia, in particolare con l'azione A.2.1.4 "Agevolare lo sviluppo dell'economia circolare attraverso misure per favorire il riutilizzo dei rifiuti secondo principi di prossimità ed autosufficienza".

L'entrata in vigore dei nuovi criteri, reperibili dal sito PTAV (<https://ptavpiacenza.it/approvazione-del-piano/>) e dal sito istituzionale della Provincia (<https://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=299&idbox=40&idvocebox=165>) ha determinato:

- la conclusione del periodo di salvaguardia iniziato il **27 marzo 2024** e riferito al Piano adottato;
- la decadenza dei corrispondenti contenuti del PTCP (artt. 37-50 delle Norme, Allegato R alle Norme, Tavole vR1 e vR2) e la decadenza del PPGR (piano provinciale di settore in parte già superato dal PRGR, piano settoriale regionale approvato nel 2016), come precisato dall'Art. 1, commi 7 e 9, della Disciplina del Piano approvato;
- la decadenza di eventuali diversi contenuti in materia stabiliti dallo strumento urbanistico comunale vigente assunti in vigenza del PTCP, come stabilito dall'Art. 4, comma 3, dell'Allegato R alla Disciplina del Piano approvato.

L'Allegato R alla Disciplina del PTAV si compone di una prima sezione dispositiva composta da 4 articoli, comprensivi di una parte tabellare, e di una seconda sezione metodologica e applicativa, a cui si aggiungono 2 annessi cartografici denominati Tavola R1 e Tavola R2.

Il PTAV va dunque attualmente verificato per tutte le nuove istanze in materia successive alla sua entrata in vigore, ancorché riferite ad autorizzazioni già rilasciate.

Per contro, il Piano non incide sulle autorizzazioni già in essere (principio di non retroattività degli strumenti di pianificazione) ed è privo di ricadute anche sui relativi rinnovi se si tratta esclusivamente di prorarre attività già autorizzate senza variazioni

(rif. Art. 2, comma 1, lettera b, dell'Allegato R).

Inoltre, anche in caso di variazioni, va considerato che il PTAV ha definito un ampio ventaglio di fattispecie escluse dall'ambito di applicazione e, per quelle comprese, ha generalmente ricalcato il PTCP attenuando alcuni fattori di esclusione/condizionamento (ad es. distanze di rispetto da recettori sensibili), pur con qualche eccezione e in qualche caso includendo vincoli precedentemente non presenti (ad es. quelli relativi al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni). È perciò altamente probabile che un'attività esistente valutata idonea in base ai criteri PTCP possa risultare tale anche in base al PTAV, fermo restando che l'idoneità precedente non costituisce in nessun caso motivo di esonero dall'obbligo di sottoporre la nuova istanza alla disciplina PTAV.

Per quanto concerne l'applicazione del PTAV, si assume che **spetti ancora al soggetto proponente verificare e documentare la compatibilità dell'istanza rispetto al nuovo strumento**, come del resto rispetto a tutti i requisiti richiesti da altri Piani o norme in vigore.

Data l'impostazione dell'**Allegato R**, la verifica rispetto al nuovo Piano presuppone in partenza l'identificazione della tipologia di impianto/operazione oggetto dell'istanza, per valutare innanzitutto se, indipendentemente dal sito interessato, ricorrono le condizioni per un'eventuale esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi (rif. Art. 2). Si precisa, in tal senso, che le modifiche di "tipologia" cui si fa riferimento nel punto b del comma 1 dell'Art. 2 vanno evidentemente intese in relazione alle tipologie di impianto elencate nel comma 5 dell'Art. 1. Qualora poi l'intervento rientri nel campo di applicazione, occorre passare in rassegna i fattori escludenti/condizionanti definiti dal Piano (rif. tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Art. 3), per verificare eventuali interferenze e, nel caso in cui ne sussistano di carattere esclusivamente condizionante (cioè non anche escludente), produrre gli approfondimenti utili a soddisfare e quindi superare ogni specifica condizione.

Come già evidenziato, il nuovo strumento fa riferimento a fattori di esclusione/condizionamento per lo più già presenti nel PTCP, dunque noti, disponendo un'attenuazione di taluni vincoli precedenti (ad esempio in termini di distanze dai recettori sensibili). Si può quindi ritenere che, in linea generale, fatta salva la necessità di verificare i singoli casi, le localizzazioni idonee rispetto ai precedenti criteri localizzativi non vedano modificata la propria situazione.

A supporto delle verifiche più speditive il nuovo Piano fornisce inoltre un allestimento cartografico, suddiviso nelle già menzionate tavole R1 e R2, in scala 1:50.000 (nord/sud), il cui aggiornamento può essere effettuato dalla Provincia tramite atti ricognitivi non soggetti a variante (rif. Art. 4, comma 6), in modo da assicurarne la rappresentatività nel tempo.

Relativamente a tale apparato cartografico è bene tener presente che:

- le tavole individuano solamente gli elementi territoriali di esclusione/condizionamento cartografabili, raggruppati nelle 2 macrocategorie escludenti e condizionanti, selezionando essenzialmente quelli visualizzabili alla scala 1:50.000 le cui perimetrazioni risultavano disponibili e relativamente stabili nel tempo e quelli non - o non esclusivamente - di competenza di altri ambiti pianificatori;
- trattandosi di cartografie necessariamente parziali, gli elementi territoriali di esclusione/condizionamento definiti dall'Allegato R ma non individuati nelle tavole o individuati in forma sintetica per esigenze di scala vanno ricercati in altre fonti, cioè in altri strumenti di pianificazione o banche dati preposte all'individuazione;
- trattandosi inoltre di cartografie comunque derivate, che attingono cioè da altre fonti originali, per la più appropriata individuazione dell'elemento fa fede lo strumento che ne risulta depositario in base alla legislazione vigente (Art. 4, comma 7, dell'Allegato R).

Da quanto sopra si comprende perché le parti tabellari dell'Allegato R sono definite prevalenti sulle cartografie (rif. Art. 4, comma 5, dell'Allegato R) e costituiscono il riferimento essenziale per individuare con esattezza quali elementi territoriali sono intercettati da un'istanza, nei casi in cui occorra una verifica di idoneità localizzativa.

La piattaforma GIS della Provincia può costituire un utile supporto all'individuazione della maggior parte degli elementi territoriali elencati nell'Allegato R in quanto, nonostante il suo carattere informale, ricava informazioni da fonti accreditate e viene verificata e aggiornata con relativa assiduità. La restante parte va ricercata nello strumento urbanistico comunale interessato e, per pochissimi elementi residui, in banche dati di facile consultazione.

Per quanto riguarda gli **adempimenti a carico dei Comuni**, va in primo luogo sottolineato che lo strumento di pianificazione provinciale costituisce riferimento unico per la verifica di idoneità localizzativa di un'istanza, come previsto dalla normativa nazionale e regionale. Ne consegue che ai Comuni non è richiesta una propria definizione o specificazione dei criteri di idoneità localizzativa, foss'anche discendente da quella provinciale, ma solo il recepimento di tale materia nello strumento urbanistico generale, nell'ambito della cd "tavola dei vincoli" (Art. 1, comma 3, dell'Allegato R).

In buona sostanza il Comune, nell'ambito dello strumento urbanistico generale, ha il compito di:

- nella scheda dei vincoli, rinviare all'Allegato R alla Disciplina del PTAV in vigore (principio di non duplicazione normativa sancito dall'art. 48, comma 2, della LR n. 24/2017);
- nella tavola dei vincoli, assicurare l'effettiva individuazione, in scala adeguata, degli elementi territoriali elencati nell'Allegato R (tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Art. 3), in particolare quelli di competenza comunale.

In caso di eventuale assenza delle individuazioni comunali di cui sopra e fino al compiuto adeguamento della strumentazione urbanistica al PTAV, il Comune è tenuto a mettere a disposizione le informazioni necessarie, o preventivamente all'istanza, su

richiesta del proponente, oppure nel corso dell'iter previsto per il rilascio del titolo abilitativo.

Cordiali saluti

SILVA VITTORIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i)